

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 26 del 23 Ottobre 2024

SOMMARIO

1. REGISTO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Nuovo STOP - Il Consiglio di Stato ha rimesso sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea	2
2. D.L. N. 153/2024 - DECRETO AMBIENTE - In vigore le norme per la tutela ambientale.....	4
3. D.L. N. 155/2024 - MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE - Nuove modifiche al ravvedimento speciale CPB - Modifiche al credito d'imposta ZES.....	5
4. DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025 - Depositato alla Camera dopo la firma del Capo dello Stato	6
5. CARTA DEL DOCENTE - Confermata anche per il 2024/2025 - Riattivazione del servizio il 14 ottobre 2024.....	7
6. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili	8
7. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili.....	8
8. CONTRATTI DI SVILUPPO - Pubblicate le modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 del PNRR - Domande dal prossimo 11 novembre.....	10
9. AFFITTI TURISTICI E AFFITTI BREVI - Prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per l'acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)	10
10. FONDO EDITORIA - In arrivo 45 milioni per le imprese del settore dell'editoria radiofonica e televisiva - Domande dal prossimo 28 ottobre	11
11. INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - Domande al via dal 17 ottobre al 18 novembre per i settori agricolo, pesca e acquacoltura	12
12. LA PATENTE A CREDITI IN CANTIERE - I chiarimenti dell'INL	12
13. SOCIETA' COOPERATIVE - Fissati i limiti massimi di valore adeguati al costo della vita - Indicizzazione ventennale	13
14. ANAC - Emanato il regolamento attuativo delle linee guida per la formazione delle stazioni appaltanti	14
15. TERZO SETTORE - Funzionamento delle assemblee separate - Massima n. 18 del Consiglio Notarile di Milano.....	15
16. CNN - La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica	15
17. AUTODEMOLITORI - Esclusi dall'obbligo della "sorveglianza radiometrica"	16
18. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Operativa la piattaforma digitale aree idonee.....	17
19. REALIZZAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA - Pubblicati due nuovi avvisi per la selezione di progetti nei centri urbani e su strade extraurbane - Domande dal prossimo 29 ottobre.....	18
20. NAUTICA DA DIPORTO - In arrivo i contributi per sostituzione e rottamazione di motori endotermici.....	18
21. IN ARRIVO IT-WALLET - Le tappe del portafoglio digitale - Dal prossimo 4 dicembre patente e tessera sanitari nell'App IO	19
22. "L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA" - Dai Commercialisti la prima guida operativa all'intelligenza artificiale	20

23. GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - L'affidamento al Terzo settore non richiede l'applicazione del Codice Appalti	21
24. ETICHETTE DOTATE DI QR-CODE - Pubblicato il decreto attuativo che fissa le modalità e i termini di accesso ai contributi da parte dei produttori di vino DOP, IGP E BIOLOGICO - Domande dal 18 ottobre all'11 novembre 2024	21
25. IFEL-ANCI - Pubblicato il I Rapporto sullo stato di attuazione del PNRR e il ruolo dei comuni	23
Altre notizie in breve	24
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	26

1. REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI - Nuovo STOP - Il Consiglio di Stato ha rimesso sei questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'Unione europea

La Sezione Sesta del **Consiglio di Stato**, con [ordinanza n. 8248/2024 del 15 ottobre 2024](#), ha **rimesso alla Corte di Giustizia UE sei questioni pregiudiziali**, sollevate già dinanzi al TAR Lazio dalle parti ricorrenti, in sede di **impugnazione del D.M. n. 55/2022 sul registro titolari effettivi** (ricorsi nn. 3366, 3367, 3369 e 3546).

Rinvio motivato dalla necessità di ottenere chiarimenti sulla corretta applicazione delle norme europee nell'ordinamento italiano.

Il procedimento è pertanto attualmente **sospeso nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia**, e le **società**, comprese quelle fiduciarie, sino alla decisione della Corte, **non saranno tenute a comunicare le informazioni relative ai titolari effettivi al registro apposito**.

Nei precedenti ricorsi, era stata sollevata questione di legittimità comunitaria (disattesa dal Tar), chiedendo che venisse disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea per «*Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale - Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. N. 03533/2024 REG.RIC. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione*».

Il Consiglio di Stato, a un primo sommario esame, ha ritenuto che le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità, ed esigano l'approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale, e alla stessa validità di alcune delle disposizioni della direttiva, al diritto unionale sovraordinato.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, si debba ritenere la prevalenza di quello delle società appellanti le quali, in difetto di misura cautelare, sarebbero onerate di un complesso di adempimenti che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti e che l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 21, comma 3, del D.Lgs. n. 231/2007, concretizzi in modo irreversibile il prospettato pregiudizio derivante dall'ostensione di dati riservati.

I **quesiti** formulati dal Consiglio di Stato relativamente al **registro dei titolari effettivi** sono i seguenti:

1. **nozione di istituti giuridici**: se la nozione di "istituti giuridici" di cui all'articolo 31, par. 1, par. 2, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, che compare nella versione italiana, debba essere interpretata nel senso che essa si riferisce, in conformità a quanto evincibile dalle altre versioni linguistiche principali e dal contesto e dalle finalità della Direttiva, alla sussistenza di una unione organica delle norme e dei principi che regolano un fenomeno sociale, o, invece, ad una concreta e specifica operazione economico-giuridico o, ancora, a tipologie di operazioni economico-giuridiche valutate secondo le loro caratteristiche sostanziali, che abbiano, in ogni caso, assetto o funzioni affini a quelli dei trust".
2. **portata normativa o ricognitiva dell'individuazione degli istituti giuridici affini effettuata dall'Italia** e verificata dalla Commissione UE: se l'art. 31, par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificato dalla Direttiva (UE) n. 2015/849, debba essere interpretato nel senso che le notifiche effettuate dagli Stati membri e la Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio

della Commissione non hanno valenza normativa vincolante ma sono atti meramente ricognitivi degli istituti giuridici affini ai trust presenti nei vari ordinamenti, con la conseguenza che spetta, comunque, al Giudice nazionale e a codesta C.G.U.E. verificare, in caso di contestazione, la sussistenza di tale affinità rispetto ai trust dell'assetto o delle funzioni di tali istituti alla luce delle sole disposizioni della Direttiva, non potendosi ritenere tali atti integrativi del diritto unionale vincolante

3. **affinità dell'assetto o delle funzioni del mandato fiduciario stipulato dalle società fiduciarie a quelli del trust:** se il diritto dell'Unione europea e, in particolare, il principio di proporzionalità, e le disposizioni contenute nell'art. 31, par. 1, della Direttiva (UE) (UE) n. 2015/849, in combinato disposto con l'art. 5, par. 4, del T.U.E. e con i considerando n. 5 e n. 27 della Direttiva (UE) n. 2018/843, osti ad una disciplina nazionale come quella di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ee), 20, 21 e 22 del D.Lgs. n. 231/2017, nella parte in cui tra ricomprende tra gli istituti giuridici che hanno un assetto e funzioni affini a quelli dei trust i mandati fiduciari delle dalle Società fiduciarie, sebbene l'attività di tali Società sia sottoposta ad una serie di obblighi e soggetta alla vigilanza di varie Autorità nazionali e considerati i rischi che le operazioni poste in essere possono comportare
4. **proporzionalità della ricomprensione del mandato fiduciario tra gli istituti giuridici affini per assetto o funzioni al trust:** se le disposizioni di cui all'art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843 sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell'effetto utile
5. **validità della Direttiva (UE) n. 2015/849,** come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843: se le disposizioni di cui all'art. 31, par. 1, par. 2, e par. 10, della Direttiva (UE) n. 2015/849, come modificata dalla Direttiva (UE) n. 2018/843, sia invalidi per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 114 e 288, par. 3, del T.F.U.E. e al principio dell'effetto utile
6. **conformità del diritto interno alla Direttiva (UE) n. 2015/849,** come modificata dalla direttiva (UE) n. 2018/843, alla luce della sentenza del 22.11.2022, cause C-37/2020 e C-601/2020: se i considerando n. 1, 2, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, della Direttiva (UE) n. 2015/849, nonché gli artt. 30 e 31 di tale Direttiva, i considerando n. 4, 5, 16-17, 25-34 della Direttiva (UE) n. 2018/843, gli artt. 6, 7, 8, 16, della C.D.F.U.E. e il principio di proporzionalità di cui all'art. 5, par. 4, del T.U.E. devono essere interpretati – anche alla luce della sentenza di codesta Corte, 22.11.2022, cause riunite C-37/20 e C-601/20, nel senso che essi ostano ad una disciplina come quella di cui all'art. 21, comma 4, lett. d-bis), del D. Lgs. n. 231/2007, e 7, comma 2, del D.M. n. 55/2022, che consente l'**accesso** al registro dei titolari effettivi **ai soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, che **l'interesse sia diretto, concreto ed attuale** e, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, **non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata**

Il Collegio formula, in ultimo, **istanza di trattazione accelerata** della domanda pregiudiziale ai sensi dell'art. 105 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia (Lettera L - Punto 40).

Tuttavia, anche a seguito di questa ultima ordinanza del Consiglio di Stato, sopra richiamata, e **fino alle decisioni di merito della Corte di giustizia UE sono sospesi:**

- 1) l'azione sanzionatoria (articolo 4, comma 2 del D.M. n. 55 dell' 11 marzo 2022) essendo stato sospeso il termine per la presentazione della comunicazione;
- 2) i controlli a campione sulle istanze ricevute sono del pari sospesi (articolo 4, comma 2 del D.M. n. 55/2022);
- 3) l'accreditamento dei soggetti obbligati all'adeguata verifica (articolo 6 del D.M. n. 55/2022);
- 4) la consultazione e l'accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse (articoli 5, 6 e 7 del D.M. n. 55/2022);
- 5) la comunicazione delle **eventuali variazioni dei dati e delle informazioni** relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione (articolo 3, comma 3, del D.M. n. 55/2022).
- 6) la comunicazione **annuale in merito alla conferma dei dati e delle informazioni**, da effettuare **entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione** o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Tale comunicazione, da parte delle

imprese dotate di personalità giuridica, potrà essere effettuata contestualmente al deposito del bilancio (articolo 3, comma 3, del D.M. n. 55/2022).

Da segnalare, tuttavia, che secondo le [indicazioni di Unioncamere](#), nonostante la sospensione, **continuano ad essere consentite la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva.**

LINK:

[Per consultare il testo dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 8248/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

2. D.L. N. 153/2024 - DECRETO AMBIENTE - In vigore le norme per la tutela ambientale

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024, il **decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153** recante **"Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico"**.

Il decreto - **in vigore dal 18 ottobre 2024** - prevede delle ulteriori semplificazioni nelle procedure di valutazione ambientale, nuove norme per la tutela delle acque, misure per l'economia circolare, disposizioni di contrasto al dissesto idrogeologico e per la bonifica dei siti inquinati.

Saranno inoltre velocizzate le procedure di bonifica prevedendo, da un lato, la possibilità di usufruire di laboratori privati accreditati per lo svolgimento delle analisi (per tutti i siti) e, dall'altro, introducendo delle semplificazioni per i siti cosiddetti "orfani".

Introdotte **nuove misure in tema di economia circolare**; tra queste:

- **il rafforzamento dell'Albo dei Gestori ambientali**, con una più ampia rappresentanza delle categorie interessate,
- norme per rafforzare la cura e la manutenzione di paesaggio e verde pubblico,
- una semplificazione nell'individuazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti delle piccole imprese, che consenta di trovare la figura professionale senza aggravii economici per le aziende (artt. 4 e 5).

Con il provvedimento, il governo ha voluto anche agevolare imprese nel rispetto della normativa ambientale. In particolare è prevista la possibilità, per il responsabile legale dell'impresa, di ricoprire anche il **ruolo di responsabile tecnico**, a condizione che abbia ricoperto tale posizione per almeno 5 anni, senza necessità di ulteriori verifiche ed esami e, quindi, evitando inutili aggravii economici per le aziende, soprattutto le PMI.

In particolare è prevista la possibilità, per il legale rappresentante dell'impresa di assumere il **ruolo di responsabile tecnico per l'impresa medesima** a condizione che abbia svolto il ruolo di responsabile tecnico presso la stessa per almeno cinque anni consecutivi (art. 4, comma 2).

Il **Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali**, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 novembre 2023, viene integrato di due membri, uno designato dalle organizzazioni rappresentative della categoria degli autotrasportatori e uno designato dalle organizzazioni rappresentative dei gestori dei rifiuti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 4, comma 3).ù

Per quanto concerne le **bonifiche** (art. 6), il decreto semplifica gli interventi nei cosiddetti **"siti orfani"**, finanziati da un apposito stanziamento del PNRR, e garantisce **una struttura di supporto al Commissario del SIN** di Crotone-Cassano e Cerchiara (art. 7).

Sulla tutela del suolo e la **lotta al dissesto idrogeologico**, sono individuate misure per la programmazione e il monitoraggio degli interventi, che garantiscano **l'interoperabilità tra le banche dati esistenti**.

Vengono rafforzati i poteri dei Presidenti di Regione in qualità di Commissari, prevedendo anche un meccanismo di revoca delle risorse per gli interventi, finanziati col fondo progettazione, che non abbiano conseguito un determinato livello di progettualità (art. 9).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

3. D.L. N. 155/2024 - MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE - Nuove modifiche al ravvedimento speciale CPB - Modifiche al credito d'imposta ZES

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024, il **D.L. 19 ottobre 2024, n. 155**, contenente "*Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali*".

Il decreto è composto di **11 articoli suddivisi nei seguenti quattro Capi**:

- **Capo I** - Interventi economici in materia di investimenti e lavoro (artt. 1 – 6);
- **Capo II** - Disposizioni fiscali (artt. 7 e 8);
- **Capo III** - Disposizioni in materia di enti territoriali (art. 9);
- **Capo IV** - Disposizioni finanziarie e finali (artt. 10 e 11).

Il decreto detta nuove disposizioni volte a regolare l'accesso al regime di ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Le **disposizioni fiscali** sono contenute negli articoli 7 e 8 e riguarda, rispettivamente:

- **il concordato preventivo biennale e ravvedimento speciale e**
- **il credito d'imposta ZES.**

L'art. 7 del decreto riguarda il **concordato preventivo biennale** e il **ravvedimento speciale** ed è rubricato "Modifiche al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 e del decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13".

L'articolo **allarga la platea dei contribuenti** che possono aderire alla sanatoria, aggiungendo all'art. 2-quater, i commi da 6-bis a 6-quater, rimediando così alla "deficienza" della norma originaria.

In pratica, i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale per gli anni 2024/2025, con un ammontare di ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, TUIR, fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento nel caso in cui, anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

- a) hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell'art. 148 DL 34/2020, convertito, con modificazioni dalla L. 77/2020; ovvero
- b) hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell'attività di cui all'art. 9-bis c. 6 lett. a) DL 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017.

Oltre ai soggetti che erano stati esclusi per effetto di COVID-19, rientrano ora nella sanatoria anche i soggetti che si trovano, negli anni interessati, in una condizione di non normale svolgimento dell'attività.

L'art. 8 del decreto contiene, invece, **modifiche al credito d'imposta ZES**: è stato previsto che mediante la **comunicazione integrativa**, possono essere indicati anche investimenti realizzati nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024**, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria di cui al secondo periodo.

Riguardo la **comunicazione integrativa** che le imprese devono presentare all'Agenzia delle Entrate, inizialmente, il D.L. n. 113/2024, convertito dalla L. n. 143/2024, aveva posto un limite stringente: la comunicazione integrativa **non poteva indicare investimenti superiori a quelli dichiarati nella comunicazione originaria**.

Questa restrizione è stata ora rimossa dal D.L. 155/2024. Quindi le imprese che operano nelle ZES possono beneficiare del credito d'imposta **anche per investimenti successivi a quelli indicati nella prima comunicazione.**

Con la nuova disposizione, le aziende possono ora **includere nella comunicazione integrativa investimenti aggiuntivi o di importo maggiore rispetto a quelli inizialmente dichiarati, purché realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024.**

Questa flessibilità consente alle imprese di adeguare le loro dichiarazioni alla realtà degli investimenti effettuati, potenzialmente aumentando il credito d'imposta fruibile.

Per beneficiare di questa opportunità, le imprese dovranno presentare la comunicazione integrativa nel periodo compreso **tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024**, utilizzando il modello approvato con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 350036/2024.

Sarà necessario fornire **documentazione probatoria dettagliata**, incluse le fatture elettroniche e gli estremi della certificazione delle spese sostenute, a supporto degli investimenti aggiuntivi o maggiori dichiarati.

È importante sottolineare che la presentazione della comunicazione integrativa **è obbligatoria anche per le imprese che avevano già indicato investimenti realizzati nella comunicazione originaria.**

Questo adempimento serve a confermare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

Altre misure riguardano il rifinanziamento dell'APE sociale, il lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

4. DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2025 - Depositato alla Camera dopo la firma del Capo dello Stato

Il Presidente della Repubblica, **Sergio Mattarella**, ha firmato il Disegno di legge che contiene la **manovra** poi presentata alla Camera.

Il testo della legge di bilancio, secondo la bozza bollinata, è **composto da 144 articoli, suddivisi nei seguenti 14 Titoli:**

- TITOLO I - RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO (art. 1)
- TITOLO II - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA FISCALE (artt. 2 – 15)
- TITOLO III - MISURE PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE (artt. 16 – 17)
- TITOLO IV - MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI E DI PUBBLICO IMPIEGO (artt. 18 – 22)
- TITOLO V - MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE E FAMIGLIA (artt. 23 – 35)
- TITOLO VI - MISURE IN MATERIA DI DISABILITÀ, POLITICHE SOCIALI E SPORT (artt. 36 – 46)
- TITOLO VII - MISURE IN MATERIA DI SANITÀ (artt. 47 – 66)
- TITOLO VIII - MISURE IN MATERIA DI CRESCITA, INFRASTRUTTURE E INVESTIMENTI (artt. 67 – 80)
- TITOLO IX - MISURE IN MATERIA DI AGRICOLTURA (artt. 81 – 83)
- TITOLO X - MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA (artt. 84 – 89)
- TITOLO XI - MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE E GLI AFFARI ESTERI (art. 90 – 91)
- TITOLO XII - MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE (artt. 92 – 94)
- TITOLO XIII - MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI (art. 95 – 104)
- TITOLO XIV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA (artt. 105 – 144).

LINK:

[Per consultare il testo bollinato del disegno di legge di bilancio 2025, cliccare QUI.](#)

5. CARTA DEL DOCENTE - Confermata anche per il 2024/2025 - Riattivazione del servizio il 14 ottobre 2024

"Si informano tutti i docenti aventi diritto che, a seguito dell'allineamento dei sistemi del portale della "Carta del Docente", **a partire dal giorno lunedì 14 Ottobre alle ore 14:00** sarà possibile accedere nuovamente ai borsellini elettronici e alla generazione dei voucher".

E' questo il breve comunicato comparso sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito lo scorso 8 ottobre.

La **Carta del Docente** è uno degli strumenti più attesi e discussi negli ultimi giorni dal personale scolastico italiano. Ogni anno, gli insegnanti attendono con trepidazione la riattivazione della piattaforma con la disponibilità di fondi per l'acquisto di materiali formativi, libri, software e altre risorse didattiche.

Per **l'anno scolastico 2024/25**, l'attesa è stata decisamente più lunga, ma sta per terminare: dalle ore 14:00 del **14 ottobre 2024 la piattaforma sarà riattivata**.

Ricordiamo che la **Carta del Docente** è stata introdotta con l'[articolo 1, comma 121 della L. n. 107 del 13 luglio 2015](#), recante "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

Si tratta di una misura pensata per "*sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali*" **dei docenti di ruolo assunti a tempo indeterminato** delle scuole statali, sia quelli a tempo parziale che a tempo pieno.

Ad essere inclusi nella platea dei beneficiari sono anche i **docenti in periodo di formazione e prova**, quelli dichiarati inidonei per motivi di salute, i docenti delle scuole all'estero e quelli delle scuole militari.

Anche gli insegnanti che hanno richiesto un periodo di aspettativa non retribuita potranno usufruire della carta, come specificato nelle direttive ministeriali.

La carta del docente **non spetta ai docenti precari**. Sebbene gli insegnanti con incarico annuale a **tempo determinato** per l'anno scolastico 2023/24 abbiano potuto usufruire del bonus, non vi è stata alcuna menzione di una nuova estensione per il 2024/25 durante gli incontri tra i **sindacati** e il Ministero. Questo lascia fuori dai benefici coloro che lavorano con un contratto di supplenza al **31 agosto 2025**.

La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di:

- libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale;
- hardware e software;
- iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione;
- iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione, di cui articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 (Buona Scuola).

Per richiedere la carta del docente si dovrà accedere - da lunedì 14 ottobre 2024 - ai borsellini elettronici per generare i voucher del contributo destinato agli insegnanti sulla piattaforma dedicata, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o la Carta d'Identità Elettronica (CIE).

La cifra che spetta è di 500 euro per ciascun anno scolastico e c'è tempo **fino al 31 agosto 2026** per spenderla.

Entro il 31 agosto 2025, invece, si potrà utilizzare l'eventuale cifra non spesa relativa all'anno scolastico 2023/2024.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

6. TASSI BCE - Dall'INPS adeguamento dei tassi di dilazione e di differimento e delle sanzioni civili

L'INPS, con la **circolare n. 92 del 21 ottobre 2024**, interviene sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili, dopo la decisione della Banca Centrale europea del 17 ottobre scorso, che ha ridotto di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

A decorrere dal 23 ottobre 2024, il tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema che, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 3,40%.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

I nuovi tassi applicabili dal 23 ottobre 2024, sono:

- **9,40% per le rateazioni dei debiti contributivi;**
- **8,90% per la misura delle sanzioni civili.**

Interesse di dilazione e differimento

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e delle sanzioni civili è stabilito al 9,40% annuo, in conformità all'articolo 2, comma 11, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Tale percentuale si applica per i piani di ammortamento relativi alle domande di rateazione presentate a partire dal 23 ottobre 2024.

In caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il tasso del 9,40% si applicherà alla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

Sanzioni civili

Ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il datore di lavoro che omette di versare i contributi o i premi ovvero li paga in ritardo, è soggetto a una sanzione civile. Detta sanzione è calcolata annualmente e corrisponde al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti.

Attualmente la sanzione civile è fissata all'8,90% in ragione d'anno.

In caso di evasione contributiva, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non versati entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

Con la delibera n. 1 dell'8 gennaio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto previdenziale ha introdotto sanzioni ridotte per le procedure concorsuali, calcolate in base al Tasso Unico di Riferimento (TUR).

A seguito alla recente decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è superiore all'interesse legale vigente dal 1° gennaio 2024, fissato al 2,5% annuo. Pertanto, a partire dal 23 ottobre 2024, le sanzioni saranno ridotte sulla base della misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR), pari al 3,40%.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 92/2024, cliccare QUI.](#)

7. TASSI BCE - Dall'INAIL adeguamento del tasso di interesse e della misura delle sanzioni civili

L'INAIL, a seguito della nuova decisione della Banca centrale europea (BCE) del 17 ottobre scorso, con **Circolare n. 32 del 22 ottobre 2024**, ha comunicato la nuova misura dei tassi di dilazione e di

differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione, alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi nonché alla misura delle sanzioni civili, a decorrere dal 23 ottobre 2024.

In linea con quanto già previsto dall'INPS (con la circolare n. 92 del 21 ottobre 2024), anche l'INAIL ha dato atto della riduzione, operata dalla Banca Centrale Europea, al 3,40% del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP).

Tale variazione riguarda:

- la **determinazione del tasso di dilazione e di differimento** da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
- sulla **misura delle sanzioni civili** (art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b), L. 388/2000; art. 30, comma 1, D.L. n.19/2024 convertito dalla L. n. 56/2024).

Pertanto, l'INAIL comunica i nuovi tassi da applicare a seguito di tale modifica.

Rateizzazione dei debiti per premi assicurativi e accessori

Dal 23 ottobre 2024, il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori prevede l'applicazione di un tasso di interesse minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento pari a quello applicabile alle principali operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema, vigente al momento della presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti.

Dunque, i piani di ammortamento che riguardano le istanze di rateizzazione presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024 sono determinati applicando il tasso di interesse del 9,40%.

Viene precisato che i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Le sanzioni civili

In linea con la decisione della Banca Centrale Europea - che ha stabilito che dalla riduzione del tasso di interesse derivi la variazione della misura delle sanzioni civili - nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi (art. 116, comma 8, lett. a), L. n. 388/2000) la sanzione civile, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 8,90% in ragione d'anno, maggiorato di 5,5 punti.

Al fine di favorire l'adempimento, se il contribuente/datore di lavoro effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la misura della sanzione è pari al 3,40%.

Nelle ipotesi di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000) la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Nel caso di ravvedimento operoso (art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000), se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi:

- il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurostat, maggiorato di 5,5 punti purché il pagamento venga effettuato, in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla rinuncia. In questo caso, la misura della sanzione è pari al 8,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti);
- se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d'anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5%).

In ogni caso, l'INAIL chiarisce che la sanzione civile non può mai essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali

In caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, purché siano pagati contributi e spese.

Nell'ipotesi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Nelle ipotesi di evasione, invece, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di 2 punti percentuali.

Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali è superiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5% in ragione d'anno), a decorrere dal 23 ottobre 2024, ai fini della riduzione delle sanzioni in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 3,40%, mentre in caso di evasione si applica il tasso del 5,40%.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INAIL n. 32/2024, cliccare QUI.](#)

8. CONTRATTI DI SVILUPPO - Pubblicate le modalità attuative del sottoinvestimento 7.1 del PNRR - Domande dal prossimo 11 novembre

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la **circolare direttoriale 18 ottobre 2024, n. 42927**, indica le modalità attuative dei contratti di sviluppo relativi al sottoinvestimento 7.1 del PNRR *"Supporto al sistema produttivo per la transizione ecologica, le tecnologie Net Zero e la competitività e resilienza delle filiere strategiche"* relativa alla parte concernente la produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo e la trasformazione sostenibile dei processi produttivi attraverso lo strumento agevolativo dei Contratti di sviluppo.

A fronte della dotazione complessiva del sottoinvestimento 1, **pari a 2 miliardi di euro** a valere sulle risorse della Missione 1, Componente 2, Investimento 7 - Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche, del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, in sede di prima applicazione sono destinate all'attuazione del presente intervento risorse pari a 350 milioni di euro.

Tali risorse sono destinate, in sede di prima applicazione e per una quota **pari almeno al 60%**, a finanziare investimenti finalizzati a perseguire l'efficienza energetica dei processi di produzione (anche attraverso la produzione per l'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, ad esclusione della biomassa).

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, un **importo pari ad almeno il 40% delle risorse** è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle **Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia**.

Le istanze di accesso alle risorse possono essere presentate a Invitalia **a partire dalle ore 12:00 del giorno 11 novembre 2024**, secondo le modalità ed i modelli che saranno resi disponibili, con congruo anticipo rispetto alla predetta data, nell'apposita sezione dedicata ai Contratti di sviluppo del sito internet dell'Agenzia medesima.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

9. AFFITTI TURISTICI E AFFITTI BREVI - Prorogato al 1° gennaio 2025 il termine per l'acquisizione del Codice Identificativo Nazionale (CIN)

Il Ministero del Turismo, con avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale il 22 ottobre 2024, comunica che, in tema di affitti brevi, **il termine per l'acquisizione del codice identificativo nazionale (CIN) slitta al 1° gennaio 2025**.

Con riferimento alla procedura per la richiesta e l'attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) - si legge nel comunicato del Ministero - in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della

trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l'obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell'innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l'affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l'opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l'obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, **intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.**

L'individuazione di un termine unico - precisa il Ministero - è finalizzata altresì a **garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR**, ovvero sia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all'acquisizione del CIN.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Ministero del turismo, cliccare QUI.](#)

10. FONDO EDITORIA - In arrivo 45 milioni per le imprese del settore dell'editoria radiofonica e televisiva - Domande dal prossimo 28 ottobre

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un [comunicato del 17 ottobre scorso](#), ha reso noto che a partire dal 28 ottobre e fino al 19 novembre 2024 le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive potranno presentare domanda, su piattaforma dedicata, per accedere agli incentivi per gli investimenti orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale.

È stato infatti adottato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 4 luglio 2024, riguardante le disposizioni applicative per la fruizione dei contributi del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria per l'anno 2023", al quale è stata assegnata una dotazione di 140 milioni di euro, dei quali 45 milioni di euro destinati agli investimenti in tecnologie innovative realizzati da emittenti televisive e radiofoniche.

Le risorse, stanziare nell'ambito del "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria", sono così suddivise:

- **20 milioni di euro** per i fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA) nazionali
- **15 milioni di euro** per gli FSMA operanti in ambito locale
- **10 milioni di euro** per i titolari di concessioni radiofoniche, i fornitori di contenuti radiofonici digitali e i consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB.

Possono fare richiesta di contributo le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive che abbiano effettuato investimenti in tecnologie innovative per l'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi, orientati alla transizione digitale, nel settore dell'editoria radiofonica e televisiva, finalizzate al miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

Possono beneficiare del contributo le imprese editrici di emittenti radiofoniche e televisive, come definite nell'art. 5 del DPCM del 28 settembre 2022, nazionali e locali, concessionari radiofonici dei fornitori di contenuti radiofonici digitali e dei consorzi di imprese editoriali operanti in tecnica DAB - nonché le imprese editrici di quotidiani e periodici e le agenzie di stampa.

Il contributo, che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dei contenuti e la loro fruizione da parte dell'utenza, riguarda gli **investimenti effettuati nel 2023** e sarà concesso sotto forma di **rimborso**, in misura pari al **70% delle spese** sostenute dalle imprese del settore dell'editoria radiofonica e televisiva per investimenti in tecnologie innovative finalizzati all'adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi orientati alla transizione digitale.

Le spese ammesse e le modalità di fruizione del contributo vengono dettagliate dal provvedimento del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 4 luglio 2024.

Qualora il totale dei contributi richiesti risulti superiore alle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.

Le imprese che intendono accedere al contributo per l'anno 2023 possono presentare la domanda telematica **dalle ore 10:00 del 28 ottobre 2024 fino alle ore 15:00 del 19 novembre 2024**, attraverso la procedura informatizzata resa disponibile mediante portale sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le domande possono essere presentate sull'apposita [piattaforma informatica](#).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

11. INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO - Domande al via dal 17 ottobre al 18 novembre per i settori agricolo, pesca e acquacoltura

L'agenzia delle entrate, con **provvedimento del 15 ottobre 2024, Prot. n. 387400/2024**, ha approvato il **modello di comunicazione** per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura, con le relative istruzioni.

Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si riferisce agli investimenti effettuati nell'anno 2023 dalle imprese di produzione primaria del settore agricolo nonché dalle imprese del settore della pesca e acquacoltura nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise.

La comunicazione è **inviata dal 17 ottobre al 18 novembre 2024**, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Il credito d'imposta è **utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento con il modello e le istruzioni per la compilazione, cliccare QUI.](#)

12. LA PATENTE A CREDITI IN CANTIERE - I chiarimenti dell'INL

Le imprese, i lavoratori autonomi e i professionisti si stanno confrontando con dubbi di ordine pratico, cui l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) sta tentando di dare risposta con una serie di FAQ pubblicate sul proprio sito.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha aggiornato al 15 ottobre l'elenco delle FAQ in materia di patente a crediti.

Alle prime quattro, [pubblicate il 4 ottobre scorso](#), fanno seguito altre 12 domande con le quali vengono forniti chiarimenti in merito all'invio della richiesta, ai soggetti tenuti a richiedere la patente e ai casi di esclusione per i titolari di attestazione di qualificazione SOA.

Come dimostrare di aver richiesto la patente a crediti nei cantieri

Alcuni operatori hanno dichiarato di aver inviato l'autocertificazione via PEC e chiesto se è necessario ricevere un riscontro documentale o se basta presentare il modulo in cantiere.

L'INL ha risposto che l'invio della richiesta di patente a crediti in cantiere **non prevede il rilascio di una ricevuta**, ferma restando l'ordinaria ricevuta di consegna e accettazione collegata all'invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che **costituisce prova dell'avvenuto invio della richiesta**. L'INL ha ricordato che **a partire dal 1° novembre 2024 l'autocertificazione non avrà più efficacia** e ha raccomandato di non attendere il 31 ottobre per richiedere la patente a crediti in cantiere con la procedura ordinaria, ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

Quando richiedere la patente a crediti per entrare nei cantieri

Un'impresa ha chiesto se la data del 1° ottobre 2024, a partire dalla quale è possibile richiedere la patente a crediti, ha rappresentato un click day o se c'è tempo fino al 31 ottobre 2024.

L'INL ha precisato che se l'impresa non svolge alcun lavoro in questo periodo non è tenuta a richiedere la patente a crediti per accedere ai cantieri.

L'importante, ha spiegato l'INL, è che l'impresa richieda la patente a crediti in cantiere **prima di iniziare i lavori**. Se, ad esempio, l'impresa iniziasse i lavori il 15 novembre, entro il 14 novembre dovrà aver effettuato la richiesta della patente.

Le attività soggette all'obbligo di patente a crediti in cantiere

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, in linea generale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro richiama il fatto che l'obbligo di possedere la patente **vale per tutte le imprese che si trovino ad operare all'interno di un cantiere** che rientri nell'elenco contenuto nell'Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

In particolare **sono inclusi**:

- **i giardinieri** che effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un'aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine;
- **gli archeologici** che effettuano rilievi in cantiere; in questo caso l'iscrizione all'Albo professionale vale come iscrizione alla Camera di Commercio;
- Le imprese che operano in **cantieri navali** o di **impiantistica telefonica** effettuando lavori edili

L'INL ha ricordato che l'obbligo riguarda **le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili**.

Le operazioni di carico e scarico di materiali effettuati con l'ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella "mera fornitura": imprese e lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni **non sono tenute al possesso della patente a crediti**.

Patente a crediti in cantiere, gli obblighi dei committenti

È stato chiesto anche un chiarimento sull'obbligo del committente di verificare che l'appaltatore abbia dichiarato il possesso della patente a crediti.

L'INL ha risposto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, **è tenuto alla verifica il possesso della patente a crediti in cantiere o di un documento equivalente o dell'attestazione di qualificazione SOA**.

L'INL ha aggiunto che il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le verifiche è punito con una **sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro**.

Le **società consortili aventi autonomia personale giuridica, distinta dalle imprese consorziate**, sono tenute a dotarsi della patente a crediti.

Diversamente, le **società consortili qualificabili come consorzi ordinari**, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonomia personale giuridica **non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate**.

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili al 4 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ disponibili al 15 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

13. SOCIETA' COOPERATIVE - Fissati i limiti massimi di valore adeguati al costo della vita - Indicizzazione ventennale

I limiti massimi di valore indicati agli articoli 2519 e 2525 del Codice civile sono incrementati, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.

Per l'effetto:

- a) il valore dell'attivo dello stato patrimoniale di cui all'art. 2519, secondo comma, del codice civile è **elevato ad euro 1.438.000,00**;
- b) il valore massimo dell'azione di cui all'art. 2525, primo comma, del codice civile è **elevato ad euro 719,00**;

- c) il limite massimo del valore della partecipazione di cui all'art. 2525, secondo comma, del codice civile è **elevato ad euro 143,800,00**.

Lo ha stabilito il **decreto 8 agosto 2024** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2024), con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in materia di società cooperative, rivaluta, l'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale richiamato dal secondo comma dell'art. 2519 del Codice civile e del valore nominale massimo delle azioni e delle quote di partecipazione di cui all'art. 2525, primo e secondo comma, in base alla variazione media annua dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, del 43,8 per cento.

Si tratta dell'aggiornamento previsto con periodicità triennale dall'articolo 223-sexiesdecies, comma 2, delle disposizioni di attuazione al Codice civile sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati che non era mai stato effettuato.

Tetto all'attivo di bilancio

Passa da 1.000.000,00 a 1.438.000,00 euro il valore dell'attivo di bilancio previsto all'articolo 2519, comma 2, del Codice civile, che, insieme al numero dei soci, consente alle cooperative di minori dimensioni di applicare le norme della società a responsabilità limitata in luogo di quelle della società per azioni.

Secondo l'articolo citato, infatti, possono applicare le norme della società a responsabilità limitata le cooperative con valore dell'attivo non superiore a tale limite ovvero con un numero (invariato) di soci inferiore a venti, limiti fra loro alternativi.

Capitale a titolo individuale

Aumenta da 100.000,00 a 143.800,00 euro il limite fissato dall'articolo 2525, comma 2, del Codice civile previsto quale ammontare massimo di capitale possedibile dal socio persona-fisica ovvero ditta individuale nei casi in cui la partecipazione è assunta nella veste di imprenditore.

Rettificato anche il valore nominale massimo dell'azione che **passa da 500,00 a 719,00 euro**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14. ANAC - Emanato il regolamento attuativo delle linee guida per la formazione delle stazioni appaltanti

L'ANAC, con un comunicato dell' 11 ottobre 2024, ha reso noto che la **Scuola Nazionale dell'Amministrazione** (SNA) ha emanato, con il decreto 176/2024 del 9 ottobre 2024, il **Regolamento** che disciplina gli aspetti operativi ed attuativi seguenti alle **"linee guida sui requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, senza finalità di lucro, che svolgono attività formative"**, in attuazione dell'art.63, comma 10, del nuovo codice degli appalti).

Per l'elaborazione di tali aspetti la SNA si è avvalsa del Gruppo di lavoro composto da rappresentanti di SNA, ANAC e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il compito di curare la predisposizione della proposta di requisiti da sottoporre alla Presidente della SNA.

Decorsi 15 giorni dalla data della presente pubblicazione sarà quindi operativo il nuovo sistema di accreditamento delle istituzioni formative e dei corsi validi per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti, come previsto dall'art. 63, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Milestone M1C1 – 71, come declinate nella *"Strategia professionalizzante e piani di formazione in tema di appalti pubblici"*, adottata a dicembre 2021 dalla Cabina di regia di cui all'articolo 212 del D.Lgs. n. 50/2016.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 176/2024, con l'allegato regolamento, cliccare QUI.](#)

15. TERZO SETTORE - Funzionamento delle assemblee separate - Massima n. 18 del Consiglio Notarile di Milano

“Nelle associazioni ETS che abbiano un numero di associati non inferiore a cinquecento, le deleghe conferite dalle assemblee separate per intervenire all'assemblea generale non sono soggette ai limiti previsti dall' art. 24, comma 3, CTS”.

E' questa la **massima n. 18 emessa il 13 settembre 2024** dalla Commissione Massime per il Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano.

Il comma 3 dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) stabilisce che *“Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili”.*

I delegati nominati dall'assemblea separata non possono tuttavia essere assimilati ai “delegati al voto”, di cui all'art. 24 co. 3 CTS, ossia a coloro ai quali i singoli associati conferiscono il potere di rappresentarli in assemblea.

Il “delegato al voto” è il rappresentante del singolo associato in un'assemblea a cui questi potrebbe partecipare personalmente, mentre i delegati nominati dall'assemblea separata (o di primo livello) sono gli unici legittimati a partecipare all'assemblea generale (o di secondo livello). La loro nomina è dunque obbligatoria ed essi non rappresentano il singolo associato nel processo decisionale, ma sono portatori di un più ampio mandato conferito dall'intera assemblea separata.

L'art. 24, quinto comma, CTS, dispone che gli statuti delle associazioni che hanno un numero di associati non inferiore a cinquecento possono prevedere che il procedimento assembleare si svolga mediante assemblee separate, comunque denominate.

Il procedimento decisionale tramite assemblee separate può essere previsto *“anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali”.*

L'art. 24, comma 5, CTS prevede inoltre che alle assemblee separate, si applicano le disposizioni dettate per le cooperative dall'art. 2540 c.c., commi terzo, quarto, quinto e sesto, *“in quanto compatibili”.*

Le assemblee separate possono riunire gli associati secondo il loro luogo di residenza o la loro appartenenza a una categoria determinata o secondo altri criteri stabiliti dallo statuto, il quale può inoltre imporre che esse si svolgano ogniqualvolta l'assemblea deve assumere una decisione oppure soltanto per discutere specifiche materie o che la scelta sia, di volta in volta, affidata all'organo amministrativo.

LINK:

[Per consultare il testo della massima n. 18, cliccare QUI.](#)

16. CNN - La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 76-2024/I, di Grazia Manuela Banna, dal titolo **“La trasformazione da ente sportivo dilettantistico a società sportiva professionistica”.**

Lo studio (*Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa il 18 luglio 2024*):

- a) esamina la **trasformazione degli enti sportivi dilettantistici in società sportive professionistiche**, necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici;
- b) analizza la **trasformazione di associazioni dilettantistiche con e senza personalità giuridica e la trasformazione di società dilettantistiche**, ricostruendo, per ciascuna ipotesi, adempimenti preliminari, *quorum* deliberativi, suddivisione del capitale, efficacia delle delibere ed eventuali obblighi di devoluzione del patrimonio.

Il decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, modificato dal D.Lgs. n. 163 del 2022 e dal D.Lgs. n. 120 del 2023 contiene la disciplina del **riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici.**

Il Titolo II di tale decreto è dedicato alla disciplina degli "Enti sportivi dilettantistici e professionistici" ed è composto dal capo I (artt. 6-12), relativo ad "Associazioni e società sportive dilettantistiche" e dal capo II (artt. 13-14), dedicato alle società sportive professionistiche.

Non è prevista alcuna norma di raccordo tra gli enti destinati allo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche e gli enti ammessi allo svolgimento delle attività sportive professionistiche e, in particolare, nel corpo del decreto legislativo n. 36 del 2021 **manca un'espressa disciplina della trasformazione da ente dilettantistico a ente professionistico.**

L'unico accenno alla trasformazione è di tipo fiscale ed è contenuto nell'articolo 12, il cui comma 2 recita: «*Gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa*».

La disciplina del passaggio da un ente che svolge attività sportiva dilettantistica a una società sportiva professionistica **va, pertanto, ricostruita muovendo dalle norme generali contenute nel Codice civile.**

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Trasformazione di associazione dilettantistica con personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 3. Trasformazione di associazione dilettantistica senza personalità giuridica in società di capitali professionistica. – 4. Trasformazione di società dilettantistiche in società professionistiche.

LINK:

[Per consultare lo Studio del CNN n. 76-2024/I. cliccare QUI.](#)

17. AUTODEMOLITORI - Esclusi dall'obbligo della "sorveglianza radiometrica"

Le imprese che effettuano attività di **demolizione delle auto non sono obbligate** a dotarsi di macchinari per **verificare la presenza di materiale radioattivo nei rottami che trattano** (cosiddetta "**sorveglianza radiometrica**").

Lo ha chiarito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con la **risposta ad istanza di interpello 8 ottobre 2024, n. 182906** ad una Associazione di categoria in merito all'applicabilità dell'art. 72 del D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 1.

Il richiamato articolo 72 del D.Lgs. n. 101/2020, al comma 1, individua i **soggetti obbligati ad effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici** di risulta "*al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti e per evitare la contaminazione dell'ambiente*".

La disposizione **non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.**

La legge **non prevede espressamente l'obbligo** per gli impianti che demoliscono le auto di effettuare il **controllo della presenza di sostanze radioattive** nei rottami che ricevono.

Del resto, afferma il Ministero, la particolare tipologia di rifiuti ferrosi che arrivano in questi impianti di autodemolizione, porta ad escludere la presenza intenzionale di materiali radioattivi alla luce della provenienza dei rifiuti stessi, pur ammettendone la potenziale presenza nel caso in cui l'autodemolizione operi su automezzi già impiegati in ambito militare.

Tuttavia, prosegue il Ministero dell'ambiente, in molti casi gli impianti di demolizione che effettuano la messa in sicurezza dei veicoli (smontandoli e separando le varie parti come stabilisce la legge) **ricevono anche altre tipologie di rifiuti**, come componenti e altri rottami, sulle quali vengono svolte altre operazioni di recupero.

Alla luce di questa considerazione il Ministero ritiene che sarà compito dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione all'impianto **decidere, caso per caso**, sulla base delle diverse tipologie di rifiuti che vengono sottoposte a trattamento nonché sulla base dello specifico trattamento effettuato nell'impianto, della provenienza dei rifiuti e della loro destinazione, **se l'impresa dovrà dotarsi del macchinario** per controllare la presenza di radiazioni nei rifiuti.

LINK:

[Per consultare la risposta a interpello n. 182906/2024, cliccare QUI.](#)

18. ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Operativa la piattaforma digitale aree idonee

Con il **D.M. 17 settembre 2024, n. 320**, prende il via, dal 15 ottobre 2024, la **piattaforma digitale** pensata per assistere Regioni e Province autonome nell'individuazione delle aree più adatte per l'installazione di impianti di energia rinnovabile.

Grazie a un avanzato sistema di raccolta e analisi dei **dati territoriali**, gli enti locali potranno accedere a informazioni dettagliate per la caratterizzazione del territorio, sia per impianti già esistenti che per quelli in **fase di autorizzazione**.

Realizzata dal Gestore dei servizi energetici (GSE), la "**piattaforma delle aree idonee**" offre agli amministratori gli strumenti necessari per analizzare e collegare i dati territoriali, con obiettivi chiari: caratterizzare e qualificare le aree in base alle **infrastrutture** esistenti o in via di approvazione, stimare il **potenziale installabile** e classificare le **superfici idonee**.

Tra le sue numerose funzionalità, spicca l'interoperabilità con altre banche dati pubbliche, che facilita e velocizza lo **scambio di informazioni** tra enti nazionali, regionali e locali.

La Piattaforma da un lato aiuta le Regioni a scrivere al meglio le regole su dove si possono fare gli impianti, dall'altro **fa capire alle imprese come pianificare le proprie attività imprenditoriali**.

Ricordiamo che l'articolo 20 del [D.Lgs. n. 199/2021](#) (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) ha stabilito che **le Regioni devono indicare** dove le imprese possono e non possono **realizzare gli impianti** di produzione di energia da fonti rinnovabili.

I principi e i criteri omogenei per l'individuazione da parte delle regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono stati dettati con il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.

Entro il 14 aprile 2025 il Ministero dell'ambiente stabilisce quali dati contenuti nel portale saranno **accessibili a tutti**.

Sulla piattaforma saranno indicati:

- 1) **gli impianti esistenti**: sezione dedicata alla visualizzazione da parte dell'utente delle principali informazioni anagrafiche, tecniche e di localizzazione degli impianti FER presenti sul territorio;
- 2) **la caratterizzazione del territorio**: sulla base delle informazioni disponibili sul layer Corine land cover con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, ogni Regione potrà visualizzare la classifica delle prime 10 tipologie di area Corine Land Cover. Il progetto [Corine Land Cover \(CLC\)](#) è nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio;
- 3) **la cartografia**: sezione dedicata alla consultazione integrata delle informazioni.

La piattaforma sarà inoltre **interoperabile con altre banche dati pubbliche** e prevederà l'inserimento di informazioni su "impianti autorizzati e in corso di autorizzazione, classificazione dei terreni agricoli con la stima del potenziale e classificazione delle superfici e delle aree".

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 320/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla piattaforma digitale delle aree idonee, cliccare QUI.](#)

19. REALIZZAZIONE DI COLONNINE DI RICARICA - Pubblicati due nuovi avvisi per la selezione di progetti nei centri urbani e su strade extraurbane - Domande dal prossimo 29 ottobre

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con un [comunicato del 16 ottobre 2024](#), ha reso noto di aver pubblicato due nuovi avvisi per la presentazione di progetti per realizzare infrastrutture di ricarica elettrica sulle strade extraurbane (**n. 142 del 14 ottobre 2024**) e nei centri urbani (**n. 143 del 14 ottobre 2024**).

L'intervento rientra nella misura del PNRR - M2C2 Investimento 4.3 - Sviluppo infrastrutture ricarica elettrica.

Le risorse finanziarie disponibili sono:

- **euro 319.198.117,50** - per le infrastrutture lungo le strade extraurbane,
- **euro 209.276.925** - per le stazioni nelle zone urbane.

Ricordiamo che le risorse finanziarie messe a disposizione con gli avvisi del 28 giugno scorso (erano pari a circa 360 milioni di euro, per le strade extraurbane, mentre le risorse destinate per le stazioni nelle zone urbane erano di 279 milioni di euro).

Il target da conseguire al 31 dicembre 2025 è l'entrata in funzione di almeno 21.255 punti pubblici di ricarica rapida che consentiranno di potenziare l'infrastruttura e di accelerare la penetrazione dei veicoli elettrici nel nostro Paese.

Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione e operanti in tutti i settori o ai raggruppamenti temporanei (RTI).

Rispetto ai bandi precedenti, quelli appena pubblicati, contengono alcune modifiche che mirano a facilitare la massima partecipazione da parte dei soggetti interessati.

Soggetto gestore è il GSE - Gestore dei Servizi Energetici SpA.

Le istanze di ammissione al beneficio potranno essere presentate tramite l'[apposita piattaforma](#) predisposta dal GSE, **che sarà accessibile dal 29 ottobre al 13 novembre 2024**.

LINK:

[Per accedere alla consultazione degli avvisi pubblici del 14 ottobre 2024, cliccare QUI.](#)

20. NAUTICA DA DIPORTO - In arrivo i contributi per sostituzione e rottamazione di motori endotermici

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con un [comunicato del 15 ottobre scorso](#), ha reso noto di aver pubblicato il **decreto interministeriale del 5 settembre 2024** che istituisce un fondo per l'erogazione dei contributi finalizzato alla sostituzione e alla **rottamazione dei motori endotermici** delle imbarcazioni, alimentati da carburanti fossili, con motori elettrici, nonché l'acquisto di un eventuale pacco batterie per l'impiego e l'installazione nelle unità da diporto.

In particolare il decreto definisce criteri, modalità e procedure per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, in attuazione di quanto previsto all'articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Alla misura sono destinati **3 milioni di euro** per l'anno 2024.

Al fine di accedere ai contributi, i soggetti beneficiari potranno presentare una sola domanda di agevolazione che potrà riguardare l'acquisto di un massimo di due **motori elettrici**, nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, e più motori nel caso in cui il richiedente sia un'impresa proprietaria di unità da diporto utilizzate per fini commerciali, scopi sportivi e sociali.

Le agevolazioni, concesse sotto forma di **contributo a fondo perduto** e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, prevedono un importo concedibile fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e fino a 50.000 euro nel caso di impresa.

L'agevolazione, fermi i limiti soggettivi, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili, nel limite dei seguenti importi:

- **euro 2.000,00**, per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
- **euro 10.000,00** per motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna e/o motori elettrici entro bordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvarrà della collaborazione di Invitalia per la gestione della misura.

Della pubblicazione del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze 5 settembre 2024 ne è stata data notizia con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024](#).

Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell'intervento.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto interministeriale 5 settembre 2024, cliccare QUI.](#)

21. IN ARRIVO IT-WALLET - Le tappe del portafoglio digitale - Dal prossimo 4 dicembre patente e tessera sanitari nell'App IO

Tutto pronto per l'IT-Wallet. Finalmente abbiamo **due date ufficiali** anche se il nuovo portafoglio digitale degli italiani, verrà lanciato gradualmente.

Dopo la prima fase di test per l'integrazione di IT-Wallet nell'app IO avviata nello scorso mese di luglio:

- **dal 23 ottobre 2024** il portafoglio digitale IT-Wallet comincerà a essere disponibile nell'app IO per la prima tornata di 50.000 italiani, e
- **dal 4 dicembre 2024** tutti i cittadini avranno accesso a questo servizio.

L'annuncio ufficiale della data di avvio è arrivato il 15 ottobre a margine dell'incontro ministeriale del G7 su innovazione e digitale.

Non è chiaro come avverrà la selezione dei primi italiani in grado di mettere mano alla novità. Durante la fase di test avviata a luglio, coinvolgendo poche centinaia di persone, sono state scelte per comporre un "campione rappresentativo della popolazione nazionale per età, professione e regione di provenienza". I "prescelti" vedranno comparire un messaggio dedicato all'interno dell'app IO.

I primi tre documenti inseriti nel portafoglio digitale saranno:

1. la **patente di guida** (valida solo in Italia nella sua versione smaterializzata),
2. la **tessera sanitaria** (che nella controparte fisica include la Carta Nazionale dei Servizi) e
3. la **carta europea della disabilità**.

La modalità scelta è simile a quella adottata per il Green Pass ai tempi della pandemia.

L'obiettivo futuro è rendere pienamente operativo il portafoglio digitale IT-Wallet e ampliare i servizi digitali anche in contesti online e ibridi, come il dialogo con bancomat e colonnine, entro il 2025.

Prima di allora, sono previsti i seguenti step di adozione:

- ✓ **23 ottobre 2024**: i primi 50.000 cittadini selezionati riceveranno un invito tramite l'app IO;
- ✓ **6 novembre 2024**: 250.000 cittadini saranno coinvolti nel test;
- ✓ **20 novembre 2024**: il test verrà esteso a 1 milione di italiani;
- ✓ **4 dicembre 2024**: il portafoglio digitale sarà disponibile per tutti i cittadini italiani.

Dunque, a decorrere dal 23 ottobre, **i primi 50.000 cittadini potranno aggiungere nel Portafoglio dell'app IO le versioni digitali autentiche dei documenti.**

Dopo aver ricevuto il messaggio in app che ti invita ad attivare la nuova funzionalità, in pochi passaggi si potrà aggiungere in totale sicurezza la **Patente di guida**, la **Tessera Sanitaria - Tessera Europea di Assicurazione Malattia** e la **Carta Europea della Disabilità**, per coloro che sono già in possesso.

Il rilascio seguirà un calendario di abilitazione randomica e incrementale, **con l'obiettivo di rendere "Documenti su IO" disponibile entro fine anno a tutti i cittadini che lo desiderano.**

Solo dal prossimo anno (con un calendario ancora in definizione) ci sarà il salto verso il vero e proprio «sistema di portafoglio digitale italiano IT Wallet».

Per la **carta di identità** si dovrà invece attendere ancora, con tutta probabilità almeno fino all'inizio del 2025.

Toccherà poi anche ai certificati anagrafici, alla tessera elettorale, alla firma digitale, al fascicolo sanitario elettronico e persino agli abbonamenti per i trasporti.

Per usare l'IT-Wallet sul proprio smartphone, basterà accedere all'app IO tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica).

L'introduzione dell'IT-Wallet segna un passo importante verso la digitalizzazione dell'identità e dei servizi pubblici in Italia, in anticipo rispetto ai tempi richiesti dall'Unione Europea, che ha fissato il 2026 come deadline per l'adozione di un sistema di identità digitale da parte di tutti gli Stati membri: [l'EUDI Wallet](#) - *European Digital Identity Wallet*.

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento per la trasformazione digitale, cliccare QUI.](#)

22. "L'AIUTO INTELLIGENTE AL COMMERCIALISTA" - Dai Commercialisti la prima guida operativa all'intelligenza artificiale

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) e Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) hanno pubblicato la guida **"L'aiuto intelligente al Commercialista"**, un documento pratico rivolto a chi vuole cimentarsi con gli strumenti forniti dall'intelligenza artificiale generativa.

Un "quaderno del fare", organizzato in paragrafi nei quali sono state individuate numerose **attività** da far svolgere all'**intelligenza artificiale generativa** e nei quali, con un linguaggio semplice e intuitivo, sono stati indicati gli **strumenti** da impiegare, i **comandi** da utilizzare, gli **esiti** ottenuti e un commento finale su quanto effettuato.

Sono le caratteristiche del documento **"L'aiuto intelligente al Commercialista"**, primo numero di una serie di guide operative all'intelligenza artificiale, pubblicato da Consiglio e Fondazione nazionali dei commercialisti e presentato il 15 ottobre scorso nel corso del Convegno nazionale della categoria intitolato "Commercialisti next" in corso di svolgimento a Pesaro.

Il documento contiene anche un paragrafo che, con estrema sinteticità e in forma tabellare, effettua la cosiddetta **"analisi compliance privacy"** delle principali piattaforme di intelligenza artificiale generativa e risponde sinteticamente alle domande maggiormente significative aventi ad oggetto la **sicurezza e protezione dei dati**: chi è il titolare del trattamento, quali dati personali vengono raccolti, quali sono le finalità del trattamento, dove sono conservati i dati.

Obiettivo del documento è quello di far cimentare i commercialisti interessati alla materia con queste funzionalità.

La guida operativa punta a sensibilizzare i professionisti a un **uso efficiente e diligente** dei sistemi di AI, nell'ambito di operazioni quotidiane all'interno degli studi professionali.

LINK:

[Per consultare il documento, cliccare QUI.](#)

23. GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI - L'affidamento al Terzo settore non richiede l'applicazione del Codice Appalti

Gli **articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore** (D.Lgs. n. 117 del 2017) delineano un modello di gestione dei servizi fondato sul **coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore** alternativo a quello caratterizzato dall'acquisizione di beni e servizi mediante lo strumento dell'appalto pubblico o della concessione di cui al vigente codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023.

L'articolo 6 (rubricato: *Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore*) del citato D.Lgs. n. 36/2023 consente, infatti, alla pubblica amministrazione di utilizzare "modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, **fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore** di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato".

L'ultimo periodo del citato articolo 6 del D.Lgs. n. 36/2023 ha poi cura di specificare che "**Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017**", Titolo che comprende i menzionati articoli 55 e 56.

Si configurano così **due modelli alternativi di gestioni dei servizi** rivolti a soggetti in particolari condizioni di fragilità, sicché nel caso di utilizzo del modello previsto dal codice del Terzo Settore, le norme sulla contrattualistica pubblica di cui al D.Lgs. n. 36 del 2023 **non possono estendersi alla procedura di co-programmazione e di co-progettazione di cui al medesimo codice del Terzo Settore**.

La conferma viene anche da una **recente sentenza del TAR Lombardia** ([Sezione II, sentenza n. 2533 del 1° ottobre 2024](#)) nella quale si afferma il principio per cui le **ONLUS possono partecipare ai processi di co-programmazione e co-progettazione previsti dall'art. 55 del Codice del Terzo settore, anche se non iscritte al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Con questa sentenza il TAR Lombardia ha difatti affermato la **piena legittimità per gli enti aventi ad oggi la qualifica di ONLUS di partecipare alle procedure di co-programmazione e di co-progettazione previste dalla normativa del Terzo settore in forza del regime transitorio previsto dalla riforma del Terzo settore e, in particolare, dall'articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017**.

Questa decisione riveste estrema importanza confermando **principi importanti** in merito agli **istituti della co-programmazione e della co-progettazione** dagli **articoli 55 e 56 del codice del Terzo settore** che prevedono il **coinvolgimento attivo in un'ottica "collaborativa" degli Enti del Terzo settore nella gestione dei servizi: un modello alternativo a quello "competitivo" caratterizzato dall'acquisizione di beni e servizi mediante appalto pubblico o concessione** (D.Lgs. n. 36/2023 - Codice dei contratti pubblici).

24. ETICHETTE DOTATE DI QR-CODE - Pubblicato il decreto attuativo che fissa le modalità e i termini di accesso ai contributi da parte dei produttori di vino DOP, IGP E BIOLOGICO - Domande dal 18 ottobre all'11 novembre 2024

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con un [comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024](#), ha reso noto che è stato pubblicato, sul proprio sito internet, il [decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare n. 507377, datato 1° ottobre 2024](#), avente ad oggetto «Modalità attuative del decreto 20 giugno 2022, concernente la determinazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali».

Ricordiamo che la legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (Legge di bilancio 2022), al [comma 842 dell'articolo 1](#), dispone che, al fine di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, sarà concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto della normativa europea, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.

Con oltre dieci mesi di ritardo è stato poi pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022, il [D.M. 22 giugno 2022](#) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali.

Per il via mancavano, tuttavia, ancora altri due provvedimenti: uno che riguarda la nomina della Commissione esaminatrice che dovrà provvedere a verificare l'ammissibilità delle istanze (art. 5) e un altro che dovrà definire i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di selezione e le spese ammissibili (art. 6).

Il secondo decreto è stato finalmente emanato e si tratta del decreto direttoriale del 1° ottobre 2024 con il quale vengono fissati i requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, i criteri di selezione, le spese ammissibili, nonché le ulteriori modalità attuative e di dettaglio della presente misura agevolativa.

Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:

- a) produttori di vino DOP;**
- b) produttori di vino IGP;**
- c) produttori di vino biologico,**

che esercitino altresì l'attività **agrituristica** ovvero l'attività **enoturistica**, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.

Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonché gli imbottigliatori qualora siano altresì viticoltori o trasformatori.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 1 milione di euro.

Le attività finanziabili sono quelle concernenti investimenti in moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR-Code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore a un sito web multilingue (almeno due lingue oltre l'italiano), nel quale sia presente una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico- culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonché appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.

Le spese ammissibili sono quelle previste nell'Allegato 1 al decreto direttoriale 1° ottobre 2024.

L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario è pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.

La percentuale massima di contributo erogabile non può superare il 70% delle spese ammesse.

Le istanze di contributo devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo dell'[apposita piattaforma informatica](#) messa a disposizione sul sito internet del SIAN, previa registrazione, a partire dalle ore 10:00 del giorno 18 ottobre 2024 e fino alle ore 12:00 del giorno 11 novembre 2024. L'accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi (CNS) e Carta di identità elettronica (CIE).

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

25. IFEL-ANCI - Pubblicato il I Rapporto sullo stato di attuazione del PNRR e il ruolo dei comuni

E' stato pubblicato da IFEL-ANCI un documento dal titolo "**Lo stato di attuazione del PNRR e il ruolo dei comuni - Edizione 2024**".

Il presente Rapporto intende fare un primo punto sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in specie, sul ruolo dei comuni quali soggetti beneficiari del Piano basandosi sui dati rilasciati dal sistema REGIS e riportati sul portale di Italia Domani del Governo.

Il PNRR fa parte del più ampio Programma denominato Next Generation EU (NGEU) lanciato nel luglio del 2020 dall'Unione europea, ed entrato in vigore il 19 febbraio 2021, per superare la crisi economica dovuta alla pandemia da Covid-19.

Il Programma segna un cambiamento radicale per la quantità di risorse messe in campo per rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme degli Stati europei ma altresì per le modalità di messa a terra e la governance attuativa.

In termini di risorse, infatti, i finanziamenti PNRR assegnati a luglio 2024 sono **ripartiti per il 38,8% al Nord, il 34% al Mezzogiorno** (6 punti percentuali in meno rispetto all'indicazione di destinare il 40% delle risorse territorializzabili in tale area del Paese) e il 16,6% al Centro.

I progetti che interessano l'intero territorio nazionale valgono **oltre 9,7 miliardi di euro**, il 7,1% delle risorse assegnate finora.

I comuni italiani a luglio 2024 sono **attuatori di circa 58mila progetti PNRR per un finanziamento pari a circa 27 miliardi di euro**.

La concentrazione maggiore di interventi comunali a livello regionale si rileva in Lombardia (16,2% del totale) e in Piemonte (11%).

Nel Mezzogiorno le percentuali più elevate di progetti comunali si riscontrano in Campania (8,8%) e Sicilia (7%)

Nel complesso, il Rapporto offre una fotografia molto dettagliata e approfondita di come le amministrazioni comunali stiano affrontando questa sfida nella gestione degli investimenti pubblici più importante dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Una sfida che sta cambiando non solo le infrastrutturazioni e i servizi dei nostri territori, ma anche il modo di intendere il lavoro pubblico quale impegno civile sempre più a servizio delle collettività locali.

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono state assegnate a comuni, loro aggregazioni e città metropolitane risorse per un ammontare **pari a 37,5 miliardi di euro**, al netto del Piano Nazionale Complementare.

Queste risorse sono articolate in 4 Missioni e 9 Componenti.

La Missione più rilevante in termini di risorse è la **Missione 2**, che può contare su 15,5 miliardi di euro. In questa Missione rientrano investimenti quali quelli sugli impianti di rifiuti e il trasporto rapido di massa, oltre che gli interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni.

Segue la **Missione 5**, nella quale rientrano le misure sulla rigenerazione urbana e i Piani Urbani Integrati, con 11,4 miliardi di euro.

A seguito della riprogrammazione, le risorse PNRR assegnate ai comuni (al netto delle risorse assegnate a città metropolitane ed unioni), è secondo i dati Italia Domani (luglio 2024) **pari a circa 27 miliardi di euro**.

LINK:

[Per accedere alla pubblicazione, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) QUOTAZIONI IMMOBILIARI - Pubblicati i dati del 1° semestre 2024

L'Agenzia delle entrate, con un comunicato del 15 ottobre scorso, ha reso noto che è possibile consultare sul sito dell'Agenzia delle Entrate le quotazioni immobiliari relative al periodo gennaio-giugno 2024.

I dati, elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia (OMI), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell'immobile e destinazione d'uso.

I dati possono essere consultati sia attraverso il sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Osservatorio del Mercato Immobiliare > Banche dati > [Quotazioni immobiliari](#), sia tramite l'applicazione per smartphone e tablet "OMI Mobile", che può essere scaricata gratuitamente sui principali store. La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il **servizio GEOPOI®**.

Oltre alle quotazioni dell'ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all'area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e accedere alla consultazione dei dati, cliccare QUI.](#)

2) CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Come e quando aderire

L'Agenzia delle entrate, in data 14 ottobre scorso, ha reso noto che è Online lo **Strumento di ausilio personalizzato** per calcolare gli importi da versare per aderire alla forma di ravvedimento speciale per i periodi di imposta dal 2018 al 2022.

Per accedere all'area riservata è necessario esibire le proprie credenziali (SPIOD o CIE).

Ricordiamo che il **Concordato preventivo biennale (CPB)** punta ad aiutare le partite IVA di minori dimensioni a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco

Introdotta dagli [articoli 6 e seguenti del d.lgs. n. 13](#) del 2024, attuativo della legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli [Indici sintetici di affidabilità \(ISA\)](#) e a coloro che hanno aderito al [regime forfettario](#) (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d'imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

Si può aderire alla proposta di Concordato entro il **31 ottobre 2024** ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2023.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

3) TUTELA DEI MINORI - Insediato il nuovo comitato per l'alfabetizzazione mediatica e digitale

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con un comunicato del 17 ottobre, ha reso noto che si è insediato, lo scorso 14 ottobre, il nuovo **Comitato consultivo interistituzionale per l'alfabetizzazione mediatica e digitale**.

Il Comitato - istituito ai sensi del D.Lgs. n. 208 del 2021, come modificato dal D.Lgs. n. 50 del 2024 - ha il compito di rendere più snello il processo di studio e ricerca della tematica dell'**alfabetizzazione digitale e tutela dei minori** e di rafforzare il principio di collaborazione tra le amministrazioni che lavorano su tematiche educative a tutela dei minori e di alfabetizzazione mediatica e digitale.

Tale organismo **sostituisce il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori**, nato nel 2002, ed esercita competenze in termini di verifica delle violazioni al Codice di autoregolamentazione TV e Minori nell'ambito della diffusione di programmi televisivi.

A tal proposito eventuali segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo email: alfabetaminori@mimit.gov.it.

Le modalità di funzionamento e partecipazione al Comitato sono definite con **Decreto ministeriale 16 giugno 2024**.

Il Comitato, **entro il 31 dicembre 2024**, dovrà definire il nuovo **"Codice di autoregolamentazione media e minori"**.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

4) AUTO DI SERVIZIO DELLE P.A. - AL VIA IL NUOVO CENSIMENTO

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con un [comunicato del 16 ottobre scorso](#), ha reso noto che ha preso il via, da mercoledì 16 ottobre 2024, il nuovo sistema di aggiornamento dei dati per il censimento permanente delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni.

Un passo importante verso la completa digitalizzazione della procedura di censimento che ha visto significativi interventi per adeguare il sistema agli standard tecnologici più avanzati e alle normative vigenti in materia di sicurezza informatica ed efficienza dei servizi digitali, in termini di semplicità d'uso e qualità dei dati rilevati.

Due le novità introdotte al fine di migliorare il servizio:

- **l'autenticazione mediante la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** da parte dell'operatore che rende l'accesso e la gestione dei dati più sicura;

- **l'interoperabilità con il Pubblico Registro Automobilistico (PRA) ACI** che rende più immediato e affidabile l'aggiornamento dei dati.

Le amministrazioni inserite **nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione**, avranno tempo fino al 30 novembre 2024 per aggiornare e comunicare i dati relativi al **parco auto al 31 dicembre 2023**.

5) CONSULETI DEL LAVORO - Corsi di formazione sul nuovo codice dei contratti pubblici

Fornire una formazione specifica e approfondita sulle nuove regole introdotte dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), che riguardano il lavoro subordinato, i trattamenti salariali minimi e i contratti collettivi di riferimento.

È questo l'obiettivo del nuovo corso targato WorkAcademy **"Nuovo codice dei contratti pubblici. La verifica del costo della manodopera"**.

Il percorso formativo in webinar, **strutturato in due aule da tre moduli ciascuna**, si concentra sugli aspetti di maggiore rilevanza per i Consulenti del Lavoro, con l'obiettivo di offrire competenze pratiche e aggiornate in materia di appalti pubblici e gestione del personale.

Si può scegliere tra la prima aula, in programma il 5, il 6 e il 7 novembre, e la seconda aula fissata per il 4, 5 e 6 dicembre.

Il corso, inoltre, offre una specifica formazione sull'asseverazione contributiva e retributiva (Asse.Co.): strumento importante per garantire la correttezza e la trasparenza retributiva e contributiva delle imprese.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti dei corsi e per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

6) AGCOM - Dal 15 ottobre il nuovo Portale delle segnalazioni

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende noto che dal **15 ottobre 2024** è entrato in funzione il **Portale delle segnalazioni**, accessibile dalla sezione del sito denominata **Servizi**.

Attraverso il Portale gli utenti possono inviare le segnalazioni all'Autorità in modo semplice e intuitivo: si tratta delle segnalazioni attualmente trasmesse all'Agcom mediante i Modelli D e P per le violazioni commesse nei seguenti settori:

- **Comunicazioni elettroniche;**
- **Servizi media audiovisivi e Pay-TV;**
- **Postale.**

Per accedere al sistema e inviare la segnalazione è necessario autenticarsi attraverso SPID, CIE, CNS oppure eIDAS, e compilare uno dei seguenti Form:

- **Segnalazione nel settore delle comunicazioni elettroniche, servizi media audiovisivi e Pay-TV**, che sostituisce il c.d. Modello D;
- **Segnalazione nel settore postale**, che sostituisce il c.d. Modello P.

LINK:

[Per accedere direttamente al portale delle segnalazioni, cliccare QUI.](#)

7) TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE – Dal 21 dicembre 2024 è operativo solo il portale IPEP

Quanto alla presentazione della domanda di intervento doganale a tutela della proprietà intellettuale, con la **circolare n. 21 del 22 ottobre 2024** l'Agenzia delle Dogane ha reso nota la **dismissione dell'interfaccia nazionale "Falstaff"**.

Di conseguenza, a far data dal 21 dicembre 2024, saranno accettate esclusivamente le domande di intervento presentate attraverso il portale IPEP (*Intellectual Property Enforcement Portal*).

Per le domande già in corso di validità, presentate originariamente sul portale nazionale, i soggetti interessati devono coordinarsi con l'Ufficio **"AEO, compliance e grandi imprese"** della Direzione Dogane al fine di gestire il passaggio al nuovo portale senza soluzione di continuità.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 21/D/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale IPEP, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 14 al 23 ottobre 2024)

1) Ministero della salute - Decreto 16 settembre 2024: Donazione e distribuzione gratuita di medicinali veterinari destinati alla cura degli animali d'affezione. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 9 agosto 2024: Ripartizione e utilizzo dei fondi per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia. (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Legge 7 ottobre 2024, n. 152: Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

4) Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153: Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico. (Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

5) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 9 ottobre 2024: Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto per l'anno 2025. (Delibera n. 4/2024). (Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 8 agosto 2024: Adeguamento, in materia di società cooperative, dei valori indicati agli articoli 2519 e 2525 del codice civile. (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 155: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali. (Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

8) Decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 158: Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'interno – Decreto 11 ottobre 2024: Modica del decreto 2 marzo 2012, recante: «Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco». (Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 14 al 23 ottobre 2024)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2707 della Commissione del 21 ottobre 2024 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 22 ottobre 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)